



Al Prefetto della Provincia di Pisa

PREMESSO che l'art.8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n.571 attribuisce al Prefetto il compito d'individuare annualmente i soggetti ai quali affidare la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo;

RICHIAMATO i precedenti decreti prefettizi con cui sono stati individuati i soggetti privati ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 50/60 prot. M.6326/50-1 del 13 dicembre 2006, ha stabilito che, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 214 bis del codice della strada, è confermata la vigenza dell'art. 8 del D.P.R. n.571/1982;

VISTA la circolare n. 73620 del 30.6.1998 con la quale il Ministero delle Finanze –Dipartimento del Territorio, richiamando la circolare del Ministero dell'Interno n. M6326-50 del 4.4.2000, ha individuato i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti dai custodi e dalle relative depositerie, ai fini dell'individuazione delle stesse da parte del Prefetto, ai sensi del suddetto art.8 del D.P.R. n.571/1982;

VISTA la circolare n. 5886 del 10.4.2019 del Ministero dell'Interno con la quale ha integrato i requisiti oggettivi che devono essere posseduti dalle depositerie;

VISTO l'avviso pubblico per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982 e dell'art. 394 del D.P.R. n.495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione nuovo codice della strada) del 9 agosto 2019;

VISTA la documentazione pervenuta dalle ditte interessate all'inserimento nel decreto prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R.n.571/1982 e dell'art. 394 del D.P.R. n. 495/1992;

VISTI i verbali delle riunioni della commissione per la valutazione dei requisiti oggettivi delle depositerie, tenutesi in data 27.9.2019,6.12.2019 e 29.7.2020;

RILEVATO che la ditta FRANCESCHI, con sede a Migliarino Pisano, non ha presentato la documentazione richiesta;

RILEVATO che la ditta EURO G, con sede a Pontedera, è sprovvista di un'area adibita a deposito coperto e non ha fornito indicazioni in merito alla sua realizzazione;

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione e all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti privati ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo;

VISTA la legge 24.11.1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 29 luglio 1982, n.571;

VISTO il D. Lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n.495;

VISTI gli atti d'ufficio;



Al Prefetto della Provincia di Pisa

VISTO il D. Lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n.495;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

Alle ditte di cui all'allegato elenco può essere affidata la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

1. Il conferimento presso le depositerie di cui all'allegato elenco dei veicoli oggetto di sequestro o fermo amministrativo avrà luogo, nella vigenza del contratto del custode acquirente, nelle ipotesi residuali rispetto a quelle previste dal D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
2. I veicoli dovranno essere custoditi con la massima diligenza e in condizioni di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia e la loro disposizione nell'area dedicata deve consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi di soccorso;
3. Dovrà essere predisposto apposito registro dove, separatamente, saranno caricati i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, fermo amministrativo ed altro.
4. Nell'area adibita a deposito non dovranno essere effettuate operazioni di demolizione o di smontaggio dei veicoli.
5. Gli organi accertatori dovranno individuare la ditta che, inserita nell'elenco allegato al presente provvedimento, è titolare del deposito più vicino al luogo dell'accertamento, avendo cura di garantire una rotazione tra le ditte che risultano ubicate nel territorio dello stesso comune. Solo ove quest'ultima fosse temporaneamente indisponibile, per carenza di spazio o di dotazione tecnica, potrà essere interpellata altra ditta, seguendo i medesimi predetti criteri di scelta (maggiore vicinanza rispetto al luogo dell'accertamento e roteazione). Se il deposito così individuato è sito in altra provincia, gli organi suddetti dovranno verificare preventivamente che la relativa ditta sia inserita nell'analogo provvedimento di ricognizione adottato dalla competente Prefettura.
6. L'eventuale immotivato rifiuto della ditta interpellata a provvedere, a seguito di richiesta degli organi di polizia, alla rimozione e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo, dovrà essere tempestivamente comunicato dall'organo accertatore a questa Prefettura;
7. Per i veicoli rimossi a seguito di accertamento di violazioni del codice della strada, il conferimento alle depositerie individuate dal presente decreto è subordinato all'assenza di idonei luoghi individuati dall'Ente proprietario della strada, ai sensi degli articoli 159 e 215 del citato codice e degli articoli 354 e 397 del suo regolamento di esecuzione.
8. Laddove emerga che in capo alle ditte inserite nell'elenco non sussistano o vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'espletamento dei comiti loro affidati, questa Prefettura provvederà alla loro cancellazione dall'elenco medesimo.



Al Prefetto della Provincia di Pisa

8. Laddove emerga che in capo alle ditte inserite nell'elenco non sussistano o vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'espletamento dei comiti loro affidati, questa Prefettura provvederà alla loro cancellazione dall'elenco medesimo.
9. E' fatto obbligo alle ditte inserite nell'allegato elenco di comunicare tempestivamente alla Prefettura, pena la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le caratteristiche delle depositerie e il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante.
10. Le tariffe di custodia da applicare sono quelle indicate nei decreti prefettizi vigenti.
11. La Prefettura procederà alla liquidazione delle spese per il recupero e la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo a favore del custode autorizzato, secondo le tariffe sopra indicate, previa verifica del periodo di effettiva custodia e a seguito delle consuete verifiche contributive e fiscali nonché nel rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria e la fatturazione elettronica.
12. Le depositerie che non vorranno più risultare incluse nell'elenco dovranno far pervenire specifica richiesta all'indirizzo depenalizzazione.pref.pi@pec.interno.it.

Pisa, 10 agosto 2020

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO

De Stefano